

RECUPERO URBANO, NORME TECNICHE E RUOLO DELLE REGIONI

Vincenzo Zito


VII  
CONFERENZA ITALIANA  
DI  
SCIENZE REGIONALI

Urbino, 14-17 Settembre 1986



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SCIENZE REGIONALI  
Sezione Italiana della Regional Science Association





ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SCIENZE REGIONALI  
Sezione Italiana della Regional Science Association

VII  
CONFERENZA ITALIANA  
DI  
SCIENZE REGIONALI

Urbino, 14-17 Settembre 1986

PARTE PRIMA

COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO  
Facoltà di Economia e Commercio  
Università degli Studi di Urbino

## RECUPERO URBANO, NORME TECNICHE E RUOLO DELLE REGIONI

Vincenzo ZITO

C.N.R. - Istituto per la residenza e le infrastrutture sociali (I.R.I.S.) -  
via Re David 200 - 70125 Bari (Italia)

### SOMMARIO

Il saggio analizza la normativa tecnica regionale sul recupero edilizio ed urbano conseguente alla legge n°457/1978 (Titolo IV° sul recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente) ed alla legge n°47/1985 (Titolo III° sul recupero urbanistico degli insediamenti abusivi) attraverso il confronto sistematico degli articolati legislativi per aspetti significativi sotto il profilo tecnico.

La ricerca si propone di verificare il livello di evoluzione della normativa suddetta in relazione allo stato delle conoscenze e delle problematiche che si pongono in tema di recupero.

Da tale riscontro emerge un livello di sostanziale disarticolazione della normativa tecnica regionale sul recupero che, nelle leggi esaminate, comunque esigue in rapporto al numero degli enti regionali riveste un ruolo del tutto marginale rispetto alle altre norme di tipo burocratico-amministrativo, che denotando una scarsa attenzione delle autonomie regionali al recupero in quanto fatto tecnico operativo.

Lavoro svolto nell'ambito della ricerca "Normativa ordinamento ed esperienze di recupero degli organismi edilizi e dei tessuti urbani" svolta dall'Istituto I.R.I.S. - C.N.R. nel biennio 1984-85.

## 1 INTRODUZIONE

Il recupero del patrimonio edilizio esistente è stato oggetto, nell'ultimo decennio, di una notevole produzione legislativa, sia statale che regionale, anche sulla spinta di un vasto movimento culturale che da tempo si era formato sull'argomento.

In precedenza l'attenzione del legislatore era stata unicamente rivolta verso il "nuovo" a causa della cultura dominante che individuava nella nuova edilizia la strada da perseguire per soddisfare le crescenti carenze abitative dei grandi centri (anche a causa dell'acuirsi del fenomeno dell'urbanesimo) e dei piccoli centri per il miglioramento degli standard abitativi. Quando tale attenzione è stata rivolta anche al patrimonio edilizio esistente, essa si è limitata ai soli centri storici ed in modo nettamente contrastante: in forma strettamente vincolistica, come nelle leggi 1089 e 1497 del 1939 sulla tutela delle "cose" di interesse artistico e storico e sulla protezione delle bellezze naturali, ed in forma sostanzialmente distruttiva e compromissoria con i piani di ricostruzione introdotti nel 1945.

La "legge ponte" n°765/1967, pur mantenendo un atteggiamento sostanzialmente "passivo", ha il pregio di aver delimitato il centro antico, impropriamente chiamato centro storico, a prescindere da valenze estetiche e di avervi dato rilievo autonomo ritenendolo integrato nel più ampio contesto della città. Le esperienze pilota di interventi Peep nei centri antichi avvenute nell'ambito di applicazione delle leggi 167/1962 e 865/1971, delle quali Bologna ne rappresenta la prima compiuta, sono rimaste isolate nel contesto generale.

E' con il titolo IV della legge n°457/1978 che il recupero del patrimonio edilizio esistente acquista nuove valenze, svincolandosi dalla riduttiva questione dei centri antichi per giungere ad investire l'intero esistente degradato, considerato come parte di città. Esso si colloca in una legge di finanziamento dell'edilizia residenziale che, forse per la prima volta, destina una parte delle risorse disponibili al recupero dell'esistente, sia esso di proprietà pubblica che privata. L'azione di recupero avviene

tramite Piani di recupero (Pdr), dai connotati non chiaramente definiti, redatti all'interno di varianti allo strumento urbanistico generale in sostituzione dei Piani particolareggiati.

Nonostante le numerose critiche rivolte alla legge 457/1978 ad essa si deve se concetti che nel recupero debba considerarsi tutta la città costruita, senza valutazioni estetiche o storiche, e che in esso l'obiettivo di una migliore funzionalità dell'esistente debba anche assumere connotazioni economiche, sociali e ambientali, appaiono fatti acquisiti da non mettere più in discussione.

E' infatti su questa linea che si colloca poi la legge n°47/1985 che al titolo III° si occupa del recupero urbanistico degli insediamenti abusivi. Anche questo avviene all'interno di varianti allo strumento urbanistico generale che esplicitano in tal modo, come per i Pdr ex legge 457/1978, il raccordo tra l'azione di recupero e l'assetto urbanistico generale.

## 2 LA NORMATIVA TECNICA DEL RECUPERO

Prima di affrontare il tema oggetto del presente contributo, converrà svolgere alcune riflessioni generali sul significato e sul ruolo del concetto di normativa tecnica. Sebbene in questi ultimi anni abbia assunto accezioni diverse, essa può definirsi come "quell'insieme di regole, indicazioni e indirizzi che nel loro complesso si configurano come strumento di guida e di controllo del processo edilizio in tutta la sua estensione" (Bruscoli A. 1983, pag.28). Questa definizione rimanda ad un'idea di un atteggiamento specifico, diffuso nel processo alla stessa maniera del ruolo che il "tipo" edilizio assume in architettura. In una visione avanzata della normativa tecnica non é quindi possibile pensare ad essa come ad una indicazione unitaria, conclusa e definita con validità universale. Si é fatta strada quindi l'esigenza di differenziare le regole a seconda di gruppi di interventi aventi aspetti omogenei sotto i vari profili territoriali, culturali, architettonici, ecc.

Appare evidente, quindi, l'enorme complessità sottesa alla stesura di un

apparato normativo conforme ai concetti sopra brevemente esposti. Tali difficoltà, rispetto alla nuova edificazione, sono ulteriormente aggravate nel campo del recupero edilizio e/o urbano a causa della coesistenza di fattori contrastanti, causati da norme provenienti da settori molteplici che, concretamente, si appalesano reciprocamente incompatibili (ad es. adeguamento alle norme sismiche e necessità di rispettare le tipologie originarie).

In questo stato di cose il titolo IV° della legge 457/1978 costituisce una prima normativa organica sul tema. Esso tuttavia presenta caratteristiche di tipo amministrativo in quanto si interessa prevalentemente ai meccanismi giuridico-burocratici connessi con la questione del recupero, limitando gli aspetti tecnici al solo art.31 che tratta delle cinque categorie d'intervento, essendo state escluse dal testo legislativo le norme relative alla definizione ed all'attuazione del piano particolareggiato di recupero proposte dall'apposita commissione di studio (Indovina F. 1985, pp.565-566).

Soltanto l'art.31, come dicevo, presta attenzione agli aspetti tecnici della questione fornendo un elenco descrittivo dei vari tipi di intervento sull'esistente che prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi. Essi sono:

- a) manutenzione ordinaria (riparazioni e rinnovamenti delle finiture e degli impianti tecnologici dell'edificio);
- b) manutenzione straordinaria (rinnovi e sostituzione di parti dell'edificio; realizzazione servizi tecnologici);
- c) restauro e risanamento conservativo (conservazione dell'edificio nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, strutturali e formali originarie);
- d) ristrutturazione edilizia (trasformazione di organismi edilizi);
- e) ristrutturazione urbanistica (sostituzione di tessuti edilizi degradati con altro diverso).

L'articolato legislativo del titolo IV°, che ha sollevato polemiche in ordine alla presunta esautorazione delle competenze regionali, assume comunque i caratteri di legge cornice per una normativa regionale che, se

pure non espressamente prevista, non può per questo escludersi. In effetti alcune regioni, lungi dall'impugnare la legge, si sono sentite in dovere di emanare proprie norme ad integrazione di quelle contenute nel citato titolo IV°.

Diverso é il caso della legge n°47/1985 che, all'art. 29, demanda espressamente alle regioni il compito di stabilire delle norme per il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi.

### 3 LEGISLAZIONE REGIONALE

La produzione legislativa regionale conseguente alle leggi citate é stata frammentaria ed episodica. Soltanto poche regioni hanno legiferato sull'argomento ispirandosi però a criteri variamente diversificati.

#### 3.1 Legge 457/1878

Della produzione normativa regionale successiva alla legge 457/1978 soltanto alcune si interessano alle questioni tecniche connesse col recupero. Esse sono:

- Sicilia con l.u. generale n°71/1978;
- Prov. Auton. Bolzano con legge di settore (centri storici) n°44/1978 e l.u. gen. n°52/1978;
- Piemonte con legge n°59/1980 di modifica alla l.u. gen. n°56/1977;
- Toscana con legge di settore n°58/1980;
- Emilia-Romagna con legge n°23/1980 di modifica alla l.u. gen. n°47/1978;
- Abruzzo con l.u. gen. n°18/1983.

Al fine di confrontare tra di loro queste leggi sono stati individuati una prima serie di elementi comuni di lettura:

3.1.1 Categorie di degrado. Per quanto concerne l'individuazione delle categorie di degrado, che costituisce un elemento di novità rispetto alla legge 457/78, esse trovano spazio soltanto nelle leggi della Toscana e dell'Abruzzo. In Toscana l'art.8 della legge n°59/1980 definisce le seguenti cinque categorie di degrado:



- a) degrado urbanistico (insufficienza degli standard di cui al D.M. n.1444/1968 o delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria);
- b) degrado fisico (condizioni d'uso degli edifici o dei complessi edilizi ridotte a causa della fatiscenza delle strutture, delle finiture e degli impianti, ovvero inadeguatezza tipologica e funzionale);
- c) degrado igienico (insufficienza o carenza di impianti igienici, di illuminazione diurna e di areazione, nonché presenza di condizioni generali di umidità);
- d) degrado socio-economico (condizioni di sovraffollamento, sottoutilizzo o abbandono degli immobili, ovvero impropria utilizzazione degli stessi, presenza di attività produttive incompatibili con la destinazione residenziale);
- e) degrado geofisico (dissesto idrogeologico ovvero impropria utilizzazione, abbandono ed impoverimento di aree urbane o extraurbane).

Questa elencazione, per quanto ampiamente articolata, non sembra fornire parametri oggettivi di valutazione del livello di degrado che possano indirizzare i comuni nell'individuazione delle zone di recupero.

Anche la regione Abruzzo, con L.R. 12/4/1983, n.18, all'art. 28 ha definito cinque categorie di degrado (degrado urbanistico, edilizio, igienico, socio-economico e geofisico) con una esemplificazione sostanzialmente simile a quella operata dalla Toscana.

3.1.2 Categorie di interventi. Il tema é stato trattato in tutte le leggi regionali esaminate. Mentre la regione Sicilia e la Provincia autonoma di Bolzano ripropongono la stessa elencazione dell'art. 31 della legge 457/1978, della quale riportano anche ampi transunti, l'Emilia-Romagna, la Toscana e l'Abruzzo, pur seguendo la falsariga dello stesso art.31, propongono un'elencazione notevolmente articolata e diversificata delle categorie di interventi. Nell'Emilia-Romagna esse vengono addirittura suddivise in sottocategorie (art.36 legge 47/1978); la regione Piemonte con l'art.13 legge 56/1977 ne aggiunge altre due (nuovo completamento e nuovo impianto); infine l'Abruzzo opera una distinzione tra il patrimonio edilizio, con un'elencazione simile all'art.31 l. 457/1978 con l'aggiunta della categoria "demolizione", ed il patrimonio urbanistico con un'unica

categoria di degrado (art.30 legge 18/83).

3.1.3 Articolazione rispetto ad ambiti diversi. Questa é possibile riscontrarla nelle leggi della regione Piemonte (art.24) e della provincia autonoma di Bolzano (art.23). In esse si opera una distinzione restrittiva della definizione delle categorie di degrado nei centri antichi (che nella regione Piemonte é estesa anche ai beni culturali ambientali) rispetto al resto dell'edificato.

3.1.4 Standard urbanistici. Il problema viene appena accennato nelle leggi dell'Emilia-Romagna e della Provincia Autonoma di Bolzano. Mentre nella prima vengono rideterminati, incrementandoli, gli standard del D.M. n°1444/1968 distinguendo tra i comuni con popolazione inferiore e superiore ai 10.000 abitanti (art.46), nella legge n°52/1978 della Provincia di Bolzano il problema é rinviato ad un regolamento d'attuazione con la prescrizione del rispetto delle norme per il contenimento dei consumi energetici nonché delle norme provinciali contenenti provvedimenti contro il rumore (art.27).

Come si può notare dal sintetico esame di queste norme, le regioni hanno subito pesantemente i criteri d'impostazione della legge 457/1978. Anche quelle regioni che hanno emanato provvedimenti a distanza di tempo dalla 457 (Toscana, Piemonte ed Emilia-Romagna nel 1980, Abruzzo nel 1983) non riescono a sganciarsi da un metodo di approccio, da ritenersi abbastanza superato, basato sull'elencazione di tipi e casistiche, classi e sottoclassi che, per quanto minuziosa ed approfondita, é da ritenersi ben lontana dall'essere esaustiva. E' il caso, in particolare, della definizione dei tipi di intervento che, oltre a rimanere vincolata ad una visione prevalentemente "edilizia" del recupero, non riesce a fornire metodologie di approccio e valutazione degli effetti che l'intervento comporta sull'oggetto stesso del recupero. Questa visione é ostacolata proprio dall'eccessiva, direi persino ossessiva, casistica che indubbiamente tende ad inquadrare l'intervento in uno schema rigido ed astratto emarginando sempre più la valutazione esigenziale e prestazionale e, quindi, i risultati da conseguire.

Del resto la stessa elencazione per categorie denuncia genericità ed indifferenza rispetto alle diverse realtà territoriali e urbane variamente caratterizzate. Infatti, come si è visto, soltanto nelle leggi del Piemonte e della Prov. di Bolzano si riscontra un larvato tentativo di operare una distinzione tra centri antichi e la genericità delle restanti aree degradate.

Per quanto riguarda gli standard urbanistici poi, a parte la distorta visione e "ragioneristica" applicazione degli stessi, che nel significato corrente andrebbero più opportunamente definiti "targets", obiettivi (Cuzzer A. 1974, pag.154 nota 7), resta confermata una loro determinazione soltanto quantitativa, del tutto teorica e sganciata dall'uso reale o presunto degli insediamenti da recuperare.

Manca anche, nella normativa esaminata, l'attenzione a possibili situazioni di degrado ai fini della sua prevenzione con norme e tecnologie adeguate. Ci si riferisce in particolare alle aree caratterizzate da rischio sismico. I limiti imposti al presente lavoro non consentono di analizzare, sia pure brevemente, tale aspetto. Si reputa comunque opportuno sottolineare che la normativa tecnica statale, e da ultimo il D.M. 24/1/1986 che al punto C.9. detta nuove norme tecniche per gli interventi sugli edifici esistenti, necessita di opportuni adeguamenti in relazione alle peculiari caratteristiche costruttive degli edifici esistenti ed alle caratteristiche geo-morfologiche del suolo, notevolmente diverse da regione a regione ed anche nell'ambito di ogni singola realtà regionale.

### 3.2 Legge 47/1985

Per il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi il II° comma dell'art.29 demanda espressamente alle regioni il compito di stabilire, tra l'altro,:

- a) i criteri ai quali devono attenersi i comuni per la individuazione e la perimetrazione degli insediamenti abusivi;
- b) i criteri ai quali devono attenersi i comuni qualora gli insediamenti abusivi ricadano in zona dichiarata sismica;
- c) i casi in cui la formazione delle varianti è obbligatoria;

d) le procedure per l'approvazione delle varianti, precisando i casi nei quali non é richiesta l'approvazione regionale;

Della produzione legislativa conseguente sono state analizzate soltanto nove leggi, le sole cioé che contengono norme relative ai citati primi quattro punti, che sono quelli aventi caratteristiche più specificatamente tecniche:

- Piemonte con l.r. 30/4/1985, n°58 - artt. 2 e 3;
- Emilia-Romagna con l.r. 6/5/1985, n°20 - art. 4;
- Veneto con l.r. 6/5/1985, n°52 - art. 2;
- Toscana con l.r. 7/5/1985, n°51 - art 3;
- Puglia con l.r. 13/5/1985, n°26 - artt. 3-7;
- Molise con l.r. 14/5/1985, n°17 - artt. 4-17;
- Abruzzo con l.r. 17/5/1985, n°48 - artt. 9-13;
- Lazio con l.r. 21/5/1985, n°76 - artt. 2-7;
- Sicilia con l.r. 10/8/1985, n°37 - art. 14.

Dal raffronto delle norme rispetto alle indicazioni contenute nei citati primi quattro punti emergono le seguenti osservazioni:

3.2.1 Criteri di individuazione e perimetrazione. La materia é stata trattata soltanto in cinque provvedimenti regionali (Veneto, Puglia, Molise, Abruzzo e Sicilia). Nei primi quattro si fa riferimento a pluralità o insieme di edifici contigui che comportano rilevanti modifiche all'assetto territoriale o aventi relazione con il tessuto urbano circostante. In quello della Sicilia si rimanda alla precedente legge n°7/1980 che all'art.1 stabilisce anche dei vincoli in ordine al numero degli edifici presenti, loro distanza reciproca e cubatura complessiva. Il criterio applicato, come si vede, é di tipo qualitativo e costituisce un indubbio superamento della normativa di tipo elencativo.

3.2.2 Criteri di riferimento nelle zone sismiche. Su questo punto quasi tutte le regioni fanno riferimento alle norme statali vigenti sotto forma di un generico rinvio (Piemonte), parere preventivo del Genio Civile (Veneto e Lazio) ovvero adeguamento al D.M. da emanarsi ai sensi dell'art.35 -4° comma- della legge n°47/1985 (Puglia). La regione Molise opera invece una distinzione tra le opere eseguite prima e dopo il

provvedimento di classificazione, imponendo per queste ultime l'adeguamento alla normativa sismica. Anche in questo si ravvisa una sostanziale rinuncia delle regioni ad intervenire positivamente su di un aspetto che, prepotentemente, influenza i processi ed i modi di costruzione e trasformazione urbana.

3.2.3 Obbligatorietà delle varianti. Queste sono state rese obbligatorie, con lievi distinzioni, nella maggior parte dei provvedimenti regionali (Piemonte, Veneto, Puglia, Molise e Abruzzo). Per i comuni ancora sprovvisti di strumento urbanistico generale le varianti devono essere incluse in quello in corso di formazione (Piemonte).

3.2.4 Procedura di approvazione delle varianti. La maggior parte delle regioni le ha riferite a norme regionali già vigenti (Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Puglia e Abruzzo) mentre soltanto la regione Molise ha determinato procedure autonome.

Purtroppo in questi provvedimenti, che risentono dell'urgenza con cui sono stati approntati, manca un qualsiasi riferimento ai criteri di valutazione della convenienza economica e sociale al recupero degli insediamenti abusivi. Per quanto attiene l'obbligo della formazione delle varianti, occorre dire che questo é l'unico provvedimento limitativo della discrezionalità comunale, incidente quindi in senso favorevole nei confronti dei proprietari delle opere abusive.

Alcune regioni hanno legiferato, con comportamento contrastante, anche su due aspetti di non trascurabile importanza, l'obbligo dei piani esecutivi ed il completamento degli insediamenti abusivi, dei quali non si fa cenno nel più volte citato art.29. Per quanto riguarda i piani esecutivi questi sono stati resi obbligatori nella legge della regione Molise (art.11) mentre il Piemonte ha demandato allo strumento urbanistico generale la facoltà di prevederne l'obbligo (art.2 -3° comma-). Manca invece qualsiasi riferimento alla sostanziale possibile coincidenza con il Pdr ex legge 457/1978.

Per quanto riguarda invece il completamento degli insediamenti abusivi i provvedimenti emessi sono contrastanti: mentre il Molise e l'Abruzzo hanno

espressamente consentito la previsione di aumenti di cubature, le regioni Toscana e Puglia le hanno espressamente negate.

## 5 CONCLUSIONI

Dall'esame sintetico della produzione normativa regionale si evince come la normativa tecnica, ossia quell'insieme di norme che hanno per oggetto il "come" intervenire nel recupero, sia stata trattata in maniera alquanto eterogenea. Questo non tanto a causa delle diverse realtà territoriali quanto piuttosto per una mancanza di adeguata sensibilità delle istituzioni locali alla problematica. Lo stesso sparuto numero di provvedimenti regionali che affrontano la normativa tecnica del recupero, sia esso edilizio che urbano, se confrontata con la vastissima serie di iniziative finanziarie e culturali promosse dalle regioni e dagli altri enti locali (esperienze, pubblicazioni, convegni, ecc.) denota la mancanza di una linea culturale da cui far derivare una "politica" del recupero.

Infatti, si ricorda, dopo ben otto anni dall'emanazione della legge 457 soltanto sei regioni hanno legiferato in tema di recupero, sia pure con i limiti sommariamente avanti evidenziati, mentre resta sintomatico anche il fatto che, a distanza di oltre un anno dalla loro emanazione, le prime, provvisorie, norme regionali per il recupero urbanistico sono rimaste tali. Ciò significa che, almeno sino ad oggi, le esperienze, i dibattiti e le ricerche svolte nel settore non sono state adeguatamente coordinate e finalizzate dagli organi legislativi regionali, rendendo così infruttuoso il lavoro svolto e con enorme spreco di energie.

E' auspicabile pertanto una maggior partecipazione delle regioni all'approntamento di una normativa tecnica adeguata e rispondente all'attuale livello culturale raggiunto in tema di recupero.

## BIBLIOGRAFIA

- Bonaccorsi P. (1982), Il recupero del patrimonio edilizio esistente, Roma, Edizioni delle Autonomie
- Bruscoli A. (1983), "La normativa tecnica e la definizione degli interventi nel recupero del patrimonio edilizio esistente", in Bruni S. ed al., Normativa tecnica nel recupero. Strumenti e contributi, Firenze, Alinea ed.
- Cavalcoli P. (1983), "Stato della pianificazione: espansione o recupero urbano?", in I confini perduti, Bologna, Istituto per i beni artistici e culturali della Regione Emilia Romagna
- Cuzzer A. (1974), Questioni di urbanistica, Roma, Bulzoni ed.
- De Zorzo A. (1983), "La normativa tecnica degli interventi sul patrimonio edilizio esistente: problemi e contenuti dell'allegato della L.R. 21.5.1980 N. 59", in Bruni S. ed al., Normativa tecnica nel recupero. op. cit.
- Fognoli R. (1982), "E' possibile una normativa per il recupero?", Modulo, n.1/1982;
- Gabrieli B. (1979), "A che punto siamo col problema del recupero edilizio. Alcune sommarie note riepilogative", in AA.VV., Urbanistica: quale riuso?, Genova, SAGEP Editrice
- Giacobazzi G. (1984), "Note sugli strumenti per la gestione del recupero: norme e piani", in Recupero Edilizio 3, Bologna, Ente Aut. Fiere di Bologna
- Gizzi S. (1984), "Incompatibilità tra conservazione dei centri storici e rispetto della normativa vigente. Il caso de l'Aquila, quale esempio di una questione generale", in Atti del 2° Congresso Nazionale Ass.I.R.C.Co "La Città Difficile", Ferrara 30 maggio/2 giugno
- Indovina F. (1985), "Il piano di recupero", in Enciclopedia di urbanistica e pianificazione territoriale, Volume IV, Competenze/vincoli/strumenti/2, Milano, Franco Angeli ed.
- Lamperti O., Erba V. (1981), "La normativa regionale per il recupero",

Edilizia Popolare, n.158, Gennaio-Febbraio

Nigro G., Tamburini G. (1981), Recupero e pianificazione urbana, Roma, Nuova Italia Scientifica

Piardi S. (1984), Le norme tecniche nell'edilizia, Milano, Clup

Tortoreto E. (1981), La normativa tecnica edilizia, Milano, F. Angeli

Zito V. (1985), "Verso una normativa tecnica per il recupero", in Recupero edilizio ed urbano: Città e territorio - Atti del Convegno di Studi, Bari, 22 e 23 marzo 1985, Bari, IRIS-CNR

Zito V. (1986), "Le prime norme tecniche regionali per il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi", L'Ufficio Tecnico, n.1, gennaio, Maggioli editore